

Codice A1614A

D.D. 3 agosto 2022, n. 415

PSR Regione Piemonte 2014-2020, operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", domanda n. 20201196746, beneficiario Unione Montana Valle Susa. Presentazione in deroga domanda di proroga.



ATTO DD 415/A1600A/2022

DEL 03/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: PSR Regione Piemonte 2014-2020, operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, domanda n. 20201196746, beneficiario Unione Montana Valle Susa. Presentazione in deroga domanda di proroga.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce “alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”;

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

Considerato che il Regolamento (UE) n. 2020/2220 dà disposizioni circa l'attuazione e il finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per gli anni 2021 e 2022.

Visti inoltre:

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

la determinazione n. 3640 del 22 ottobre 2019, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha approvato, per l'Operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, il Bando di presentazione delle domande di sostegno e le relative Norme Tecniche ed amministrative.

In particolare il paragrafo 16 (Durata e termini di realizzazione dell'investimento) delle suddette Norme precisa che la richiesta di proroga deve essere presentata entro il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento;

Vista la domanda n. 20201196746 presentata dall'Unione Montana Valle Susa e ammessa a finanziamento con determinazione del Settore n. 392 del 18 giugno 2021;

Dato atto che il termine fissato dall'ufficio istruttore per la conclusione dei lavori è il 15/03/2022, così come comunicato al beneficiario con nota prot. n. 149549-SIAP del 21/06/2021;

Dato atto che l'Unione Montana Valle Susa in data 8 novembre 2021 ha presentato domanda di erogazione dell'anticipo tramite il portale SIAP riservato alla gestione dei procedimenti relativi

all'attuazione del PSR 2014-2020 e delle sue operazioni di finanziamento;

Preso atto che l'Unione Montana Valle Susa nelle more della conclusione dell'istruttoria della domanda di anticipo sopra citata, riteneva sospesi i termini procedurali e pertanto non si attivava a presentare istanza di proroga del termine fissato dall'ufficio istruttore per la conclusione dei lavori;

Ricevuta in ultimo il 17/05/2022, prot. ric. n. 60966/A1614A, la nota dell'Unione Montana, con la quale viene richiesta *quale* soccorso istruttorio procedimentale una proroga di 6 mesi all'ultimazione dei lavori, precisando che la mancata richiesta di proroga entro i termini è da imputare all'equivoco sorto dalla non avvenuta conclusione dell'istruttoria della domanda di anticipo sopra citata;

Considerato che, conformemente agli obiettivi generali del bando – sostenere gli interventi di prevenzione e mitigazione degli eventuali danni che possono essere causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – l'investimento previsto e finanziato prevede:

- interventi selvicolturali in un lariceto montano che svolge funzione di protezione diretta nei confronti di manufatti ed insediamenti ubicati a valle ed esposti ad alcuni pericoli naturali (caduta massi e valanghe) al fine di ottenere un popolamento forestale più stabile,
- operazioni di taglio alto delle ceppaie e disposizione a terra dei tronchi abbattuti in modo da ostacolare o fermare il passaggio di valanghe e la caduta massi;

Preso atto che l'area di intervento risulta inserita nella compresa dei boschi aventi funzione di protezione diretta del Piano Forestale Aziendale del Comune di Venaus. L'istruttoria tecnica di tale Piano si è conclusa positivamente in quanto l'individuazione della funzione del popolamento, la sua analisi e l'indicazione degli appropriati interventi affinché tale funzione di protezione continui ad essere esercitata è coerente con le indicazioni metodologiche per la redazione dei piani forestali aziendali approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e con il Manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione. Esperienze e indirizzi gestionali in Piemonte e Valle d'Aosta", come indicato nella deliberazione stessa.

L'intervento finanziato risulta coerente con quanto previsto in tale strumento di pianificazione;

Valutata pertanto la ricaduta positiva in termini di sicurezza pubblica dell'investimento in oggetto e la sua priorità di esecuzione;

Considerato che l'eventuale mancata esecuzione dell'intervento, per il quale il 4 ottobre 2021 è stata individuata la ditta esecutrice, può avere effetti negativi sulla struttura del popolamento forestale e conseguentemente sull'abitato di Bar Cenisio, in Comune di Venaus;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di soccorso istruttorio procedimentale al fine di ricondurre l'azione amministrativa ai suoi caratteri di imparzialità, di buon andamento, del giusto procedimento e di leale collaborazione, non riscontrando controindicazioni o ragioni di interesse pubblico contrarie ed in aperto contrasto con la proroga oggetto di determina;

Visto il regolamento n. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che ha prorogato il termine del periodo di programmazione 2014-2020 al 2022 e, di conseguenza, il termine per la rendicontazione delle spese alla Commissione europea è posticipato al 31 dicembre 2025;

Valutato che amministrativamente la chiusura posticipata dell'intervento e della presentazione della

domanda di saldo non produce effetti negativi sul piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

di consentire all'Unione Montana Valle Susa, beneficiaria del contributo concesso con deliberazione del Settore Foreste n. 392 del 18 giugno 2021 in attuazione dell'operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (domanda n. 20201196746), di presentare richiesta di proroga entro il 10 agosto 2022.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa tramite il portale SIAP, puntualmente motivata e dovrà indicare la nuova data di termine dei lavori.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte in quanto già disposti con D.G.R. n. 30-8814 del 18/04/2019.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

IL DIRETTORE

(A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Stefania Crotta